



DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

NOLEGGIO ANNUALE DI DODICI VIDEOCAMERE MOBILI IN AREE OVE SI SIANO VERIFICATI FREQUENTI EVENTI DI ABBANDONO RIFIUTI A BOLZANO, INCLUSE INSTALLAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE.

PREMESSA

Il Comune di Bolzano intende arginare i seguenti fenomeni:

il deposito di rifiuti ingombranti o pericolosi nelle isole ecologiche, fuori o dentro cassonetti, oppure in aree non adibite alla raccolta dei rifiuti stessi;

il deposito di sacchi ed oggetti fuori dai bidoni destinati alla raccolta differenziata;

l'utilizzo sistematico dei contenitori destinati alla raccolta differenziata da parte di cittadini non residenti nel Comune di Bolzano;

L'abbandono di rifiuti avviene principalmente in luoghi periferici o isolati ed in orari in cui non risulta possibile la sorveglianza da parte degli agenti di Polizia Ambientale, che nella maggioranza di tali casi scoprono l'esistenza di rifiuti irregolarmente depositati durante i pattugliamenti successivi o dietro segnalazione di SEAB Spa e dei cittadini.

All'indirizzo web <https://opencity.comune.bolzano.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Sezione-privacy-GDPR/Informazioni-sulla-videosorveglianza-Schede-di-dettaglio>

è disponibile la scheda di dettaglio con le possibili localizzazioni dei dispositivi fino ad ora individuate.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE

Oggetto del servizio è il **noleggio di 12 videocamere mobili** compreso ogni onere necessario alla corretta installazione ed al corretto funzionamento dei dispositivi. La visualizzazione delle immagini relative ad una giornata deve poter avvenire presso l'Ufficio Tutela Ambiente in tempo reale, oppure al massimo a partire dal giorno successivo all'avvenuta registrazione da parte delle videocamere.

Tutti i dispositivi sopra elencati devono fornire sequenze di **immagini in alta definizione** (risoluzione minima 1280 x 960), rendendo possibile la lettura delle **targhe delle automobili** (tramite zoom su immagini di alta qualità, apposito software OCR oppure ottica dedicata) e la chiara visualizzazione del **contesto**, dunque delle azioni compiute da coloro che entrano nell'area di registrazione sia in **orario diurno che notturno**. È richiesta inoltre la possibilità di acquisire le **sequenze di immagini in un formato in grado di certificarne data e ora**.

I dispositivi devono essere dotati di **batterie a lunga durata**, la cui ricarica notturna avverrà tramite allacciamento alla pubblica illuminazione.

I dispositivi devono essere dotati di router 4G e la **trasmissione dei dati e dei filmati criptati al server del Comune di Bolzano** avverrà tramite SIM card (canone a carico dell'appaltatore), con traffico mensile illimitato. Deve anche essere possibile l'allacciamento alla fibra ottica, qualora la localizzazione lo renda possibile (canone a carico dell'appaltatore).

La compatibilità del **software/applicativo web** deve essere verificata con l'Ufficio informatica del Comune e deve garantire l'accesso riservato (tramite credenziali personali) a tutti i dipendenti comunali incaricati, con un minimo di 3 accessi contemporanei consentiti. Il software/applicativo web deve necessariamente utilizzare **proxy server autenticati**.

Il software/applicativo web deve essere in grado di segnalare agli operatori della Stazione Appaltante le sequenze rilevanti, in modo da non costringerli a visualizzare l'intera durata della registrazione. **I sensori di movimento** sono requisito minimo, ma non sufficiente a garantire tale risultato, in quanto le videocamere vengono installate in zona urbana. Di conseguenza è richiesta la possibilità di impostare **ulteriori parametri** per l'analisi della scena (es. allarme che segnala abbandono di oggetto).

Deve essere garantita l'**assistenza da remoto sui** dispositivi per la durata del contratto, **entro 24 ore dalla richiesta**. Devono essere forniti un numero di telefono e un indirizzo e-mail disponibili in orario d'ufficio, tramite i quali sia possibile risolvere eventuali problemi di visualizzazione delle immagini e di parametrizzazione degli impianti. L'appaltatore deve garantire la **manutenzione periodica on site**, gli aggiornamenti software, l'**intervento** nel giro di **3 giorni lavorativi** nel caso di guasto dei dispositivi, **12**



giornate dedicate all'eventuale spostamento dei dispositivi (con preavviso di 10 giorni), per un totale massimo previsto di 48 spostamenti.

È richiesta inoltre la **formazione** dei dipendenti comunali incaricati della visualizzazione e dell'analisi delle immagini.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di **12 mesi, dal 01.02.2025 al 31.01.2026**. Data la natura altamente tecnologica del servizio e l'impossibilità di verificare previamente che la soluzione proposta funzioni adeguatamente nei luoghi d'installazione, i primi **2 mesi** sono considerati **di prova** e la mancata piena funzionalità del sistema allo scadere di tale termine porta all'automatica e immediata risoluzione del contratto.

In caso di risultati positivi e di piena funzionalità del sistema, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori **11 mesi, fino al 31.12.2026**. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

ART. 3 SICUREZZA

L'Aggiudicatario deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D. Lgs. N. 81/08 e successive integrazioni e modifiche; deve dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico qualsiasi responsabilità.

L'Aggiudicatario deve inoltre porre particolare **cura all'informazione, istruzione ed addestramento dei lavoratori circa l'uso dei mezzi personali di protezione**.

I dipendenti dell'impresa e degli eventuali subappaltatori impiegati nel servizio devono essere muniti di una tessera di riconoscimento.

La tessera di riconoscimento deve essere corredata di fotografia, generalità (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del nome o della ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.

ART. 4 PERSONALE - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE

L'Aggiudicatario è tenuto ad applicare nei confronti dei lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, anche per quelli assunti fuori provincia, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai servizi, oltre alla documentazione idonea alla verifica del pagamento delle retribuzioni.

Qualora l'Aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e/o con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale occupato nell'appalto e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, si procede come previsto dall'art. 11 del D.lgs. 36/2023.

L'Aggiudicatario risponde per il proprio personale dell'applicazione di tutte le norme vigenti sulla protezione e prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso di prodotti e macchinari utilizzati, sia per infortuni e danni a persone o a cose arrecati all'Amministrazione, o a terzi per colpa sua o dei suoi dipendenti e collaboratori, sollevando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 5 - PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo del corrispettivo per l'espletamento del servizio per 12 mesi è previsto pari ad un massimo di **€ 71.100,00** presunti, (al netto d'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi oneri di sicurezza e dei costi della manodopera). In caso di rinnovo per ulteriori 11 mesi, il corrispettivo è previsto



in € **62.500,00**, per un totale complessivo di € **133.600,00**.

Il pagamento avverrà, su presentazione di regolare fattura elettronica **mensile**, relativa a:

- **intero canone mensile per i dispositivi funzionanti per almeno il 90% dei giorni del mese di riferimento;**
- **canone giornaliero moltiplicato per i giorni di effettivo funzionamento per i dispositivi funzionanti per meno del 90 % dei giorni del mese di riferimento, per cause dovute all'appaltatore.**

Sono considerate cause dovute all'appaltatore, se non riconducibili a problematiche generali di rete:

- **la mancata connessione ai dispositivi**
- **il non funzionamento del software di visualizzazione**
- **l'impossibilità di salvare localmente immagini e/o video**

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- Codice univoco ufficio WFUS5A;
- CIG (Codice Identificativo di Gara);
- 2.1.3 "Dati contratti" – da definire;
- 2.1.3.2 "Numero atto" -;
- 2.1.3.3. "Data atto" -;
- scadenza del pagamento;
- conto corrente dedicato (Codice IBAN);
- scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter c.d. "split payment"

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile (art. 11 co. 6 D.Lgs. n. 36/2023).

Non verrà applicata sull'importo netto progressivo delle prestazioni alcuna ritenuta di garanzia ai sensi dell'art. 49 comma 3-bis della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 49, comma 3 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii.

In presenza di un contratto di subappalto autorizzato il pagamento degli eventuali acconti, ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori, è condizionato alla presentazione al direttore dell'esecuzione, della fattura dell'appaltatrice e delle copie semplici delle fatture dei subappaltatori intestati all'appaltatrice.

L'appaltatrice assume su di sé gli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii., in base alla quale tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti ed ai subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati su conti correnti all'uopo dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi opera ai sensi dell'art. 60 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 7 – PENALI



In caso di inottemperanza alle disposizioni ovvero di mancato rispetto degli obblighi di cui al contratto per mezzo di corrispondenza, l'appaltatore potrà incorrere nel pagamento di penali.

La penale pecuniaria è stabilita nella misura del canone netto giornaliero di un dispositivo per ogni giorno di ritardo negli interventi da remoto e sul posto rispetto a quanto stabilito all'art. 1, fermo restando il diritto dell'Amministrazione committente di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La penale non può superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

Cauzione definitiva: in misura del 2% dell'importo contrattuale.

Polizze assicurative: polizza generica di responsabilità civile con somma assicurata minima di Euro 500.000,00.

ART. 9 - FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del Codice, il non superamento del periodo di prova di cui all'art. 2 e, a partire dal terzo mese di esercizio, il funzionamento dei dispositivi per meno dell'80% dei giorni per più di due mesi consecutivi, per cause dovute all'appaltatore (si veda l'art. 5).

Il calcolo del funzionamento avviene come segue:

$$\frac{\sum \text{giorni di funzionamento di ciascun dispositivo nel mese di riferimento}}{\text{Nr. dispositivi} \times \text{giorni totali del mese di riferimento}} \times 100$$

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto ai sensi della normativa vigente ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara.

La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. (art. 124 del Codice)

ART. 11 - COLLEGIO ARBITRALE E MEDIAZIONE / RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le parti convengono che, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le eventuali controversie relative al presente contratto saranno devolute al giudice del Foro di Bolzano ed escludono pertanto ogni deferimento delle stesse ad arbitri o al servizio di mediazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

ART. 12 - COMPORTAMENTI DELL'APPALTATRICE

Con la sottoscrizione della presente il concorrente accetta il "**Patto di Integrità**" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 30 gennaio 2017, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Bolzano, che si ha qui per interamente riportato, e si impegna ad accettarne le prescrizioni.

L'accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura.

L'appaltatrice e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024-2026", genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 42 vom 19. Februar 2024, pubblicato nella sezione "Amministrazione



Trasparente" del Comune di Bolzano, che si hanno qui per interamente riportati, per quanto applicabili.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 129 di data 4 giugno 2013, e dell'art. 1, comma 1 del "Codice di comportamento del personale del Comune di Bolzano", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 728 del 30 dicembre 2022, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Bolzano, l'appaltatrice, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che si hanno qui per interamente riportati, per quanto applicabili.

Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'appaltatrice attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Bolzano, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

L'appaltatrice garantisce per se e per tutti suoi subappaltatori e sub affidatari la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciali, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencati nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

ART. 13 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente, l'appaltatrice è soggetta all'osservanza è soggetta all'osservanza della L.P. n. 16/2015 (*Disposizioni sugli appalti pubblici*) del D.Lgs. n. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*), del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018, nonché di ogni altra disposizione in materia.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario del presente servizio, in quanto soggetto che tratterà dati personali per conto dell'amministrazione, sarà nominato Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR)" e dovrà impegnarsi a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dati personali.

Dovrà, in particolare, impegnarsi a precisi obblighi nei confronti del titolare previsti dall'art. 28, par. 3 del GDPR, tenere il registro delle categorie di trattamento come previsto ai sensi dell'art. 30, par. 2 del GDPR nonché mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e che comprendono, se del caso, quelle indicate nell'art. 32 del GDPR.

L'aggiudicatario nominato Responsabile del Trattamento potrà ricorrere ad un altro Responsabile del Trattamento per gestire attività di trattamento specifiche. Ferme restando le responsabilità del Responsabile del Trattamento, l'ulteriore Responsabile del Trattamento dovrà rispettare le medesime garanzie e i medesimi obblighi previsti per il soggetto affidatario.

ART. 15 - CLAUSOLE SOCIALI

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali) di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività di cui al presente disciplinare, per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.